

Sentenza: 20 febbraio 2007, n. 39

Materia: usi civici

Limiti violati: artt. 24, 101, 117 e 118 Cost.; art. 66 del d.p.r. 616/1977

Giudizio: conflitto di attribuzione

Ricorrente: Regione Abruzzo

Oggetto: sentenza n. 25 del 21 ottobre 2005 emessa dal Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo.

Esito: fondatezza del ricorso

Estensore nota: Cesare Belmonte

La Regione Abruzzo solleva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione ad una sentenza emessa dal Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo nel corso dell'anno 2005. L'atto impugnato è stato pronunciato a seguito di un giudizio demaniale promosso da soggetto interessato ad ottenere la legittimazione all'occupazione abusiva di terreni facenti parte del demanio civico.

Accertata la natura demaniale civica dei suoli in questione, il Commissario ha legittimato l'occupazione determinando la somma da corrispondere per l'affrancamento dei terreni e disponendo la trasmissione della sentenza al Ministro delle politiche agrarie per la definitiva approvazione della legittimazione.

La ricorrente osserva che ai sensi dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), la generalità delle funzioni amministrative in materia di usi civici compete alle Regioni, ivi compreso il potere di legittimazione dei beni civici occupati abusivamente, quale disciplinato dall'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici; mentre anche le ultime funzioni trattenute dallo Stato (quelle di definitiva approvazione delle legittimazioni previa intesa con la Regione interessata) sarebbero venute meno per effetto della normativa di riordino delle competenze statali e regionali in materia di agricoltura e foreste.

Per conseguenza il Commissario per il riordino degli usi civici, dismessa ogni funzione amministrativa, e dunque anche il potere di legittimazione delle occupazioni abusive, manterrebbe unicamente le proprie prerogative

giurisdizionali, ossia la competenza a sindacare, in caso di contestazione, la demanialità dei suoli gravati da usi civici.

La normativa della Regione Abruzzo si sarebbe dunque conformata al dettato nazionale assegnando in un primo momento le attribuzioni regionali in tema di legittimazioni al Consiglio regionale; per poi disporre, (art. 3 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 68 "Integrazioni alla legge regionale 3 marzo 1988, n. 25: procedure per la determinazione dei valori dei suoli gravati da diritti di uso civico e per le utilizzazioni particolari delle terre civiche") che le legittimazioni siano rese definitive con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

La ricorrente lamenta quindi la violazione delle regole costituzionali sull'ordinamento giudiziario, in uno con la lesione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, sia nella versione previgente che nel testo risultante dalla riforma del Titolo V, Parte II, Cost., vertendosi in una materia comunque riconducibile, ai sensi di entrambi i regimi, alla potestà normativa e amministrativa regionale.

Per l'Avvocatura erariale il ricorso regionale è inammissibile sia per la mancata contestazione della natura giurisdizionale del Commissario, mancata contestazione che inibirebbe impugnative diverse da quelle proprie dei singoli sistemi processuali; sia per carenza di interesse a ricorrere, giacché un simile interesse sarebbe rinvenibile solo a fronte del provvedimento amministrativo ministeriale di definitivo assenso all'occupazione. In ogni caso, non sarebbe stata toccata alcuna potestà costituzionalmente riconosciuta alla Regione.

Secondo il giudice costituzionale il conflitto di attribuzione fra enti è esperibile anche allorché sia radicalmente contestata, come in questo caso, la ascrivibilità di un atto alla funzione giurisdizionale. A ciò si aggiunge che l'interesse a ricorrere della Regione Abruzzo trova il proprio fondamento nell'idoneità dell'atto impugnato ad esprimere in modo inequivoco e con efficacia esterna una volontà di esercizio della competenza oggetto di contestazione; in altri termini, la sentenza de qua è suscettibile di ledere le attribuzioni rivendicate dalla ricorrente sia in quanto individua nel Ministero delle politiche agrarie l'organo competente a procedere alla definitiva approvazione delle legittimazioni, sia in quanto provvedimento suscettibile di passaggio in giudicato e quindi di esecuzione in via coattiva.

Nel merito, il ricorso non è fondato. La legittimazione delle occupazioni abusive di terreni gravati da usi civici ha carattere amministrativo e non giurisdizionale; ne deriva che siffatto potere ricade in capo alle Regioni, poiché a queste il d.p.r. 616/1977 ha espressamente trasferito tutte le competenze amministrative che erano state attribuite al Commissario per la liquidazione degli usi civici dalla normativa primaria e secondaria di settore.

Restano in capo al Commissario, "coerentemente con la sua collocazione ordinamentale nel novero degli organi giudiziari", le sole attribuzioni giurisdizionali relative alle contestazioni circa la demanialità dei suoli.

L'organo in questione ha esorbitato nella fattispecie dai limiti delle proprie funzioni giurisdizionali; invadendo l'ambito di attribuzioni riservato alla Regione e configurando "inspiegabilmente" l'accertamento giurisdizionale come fase di un procedimento destinato a concludersi con un atto di approvazione ministeriale.

La Consulta dichiara pertanto che non spettava allo Stato, e per esso al Commissario per il riordino degli usi civici in Abruzzo, dichiarare la legittimazione delle occupazioni abusive né determinare la somma di denaro da versare a fronte di tale legittimazione; la stessa Corte conseguentemente annulla la sentenza impugnata dalla Regione Abruzzo.